

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1890-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE VETTORI)

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Si premette che il decreto-legge di cui è proposta la conversione ha superato positivamente l'esame del Senato nella seduta di giovedì 13 maggio 1982, per quanto riguarda la sua preliminare ammissibilità ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Si richiamano le caratteristiche principali dell'amministrazione straordinaria stabilita con la legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del cosiddetto « decreto Prodi » del 30 gennaio 1979, n. 26, tendente alla soluzione della crisi di alcune grandi aziende. La citata legge riconosce i gruppi di società e di aziende, ne precisa le dimensioni e le modalità debitorie, ne fissa i requisiti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, retta da un commissario.

L'amministrazione straordinaria assume quindi i contorni della liquidazione coatta amministrativa di solito usata per banche ed assicurazioni, con l'effetto di escludere altre procedure concorsuali ed in particolare il fallimento e di continuare, di norma, l'esercizio dell'impresa, previsto anche dalla cosiddetta « legge fallimentare » di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La continuazione dell'esercizio dell'impresa viene fatta con il disegno di un risanamento entro tre anni con il ricorso ad altri due strumenti della complessa manovra proposta dal Governo del tempo: la legge sui consorzi bancari del 5 dicembre 1978, n. 787, e quella sulla ristrutturazione industriale del 12 agosto 1977, n. 675, oltre che con la determinante garanzia dello Stato per i debiti contratti nella continuazione dello esercizio stesso.

Il ricorso all'amministrazione straordinaria che contiene elementi di pubblica utilità, ideato per alcuni gruppi in crisi, si è esteso ad altre società con più di 20 commissari ed il Parlamento è intervenuto con due modifiche della legge originaria: una prima volta con necessità ed intenti inter-

pretativi con la legge 13 agosto 1980, n. 445, ed una seconda volta, più recentemente, con la legge 31 marzo 1982, n. 119, prorogando i termini dell'amministrazione straordinaria, aggiornando i parametri della posizione debitoria ed introducendo un limite minimo per il personale occupato, nel tentativo di frenare il ricorso all'amministrazione straordinaria in casi anche non giustificati dalle intenzioni originarie del legislatore.

Sulla base di queste esperienze la 10<sup>a</sup> Commissione permanente ha deciso di approfondire la conoscenza delle conseguenze applicative di uno strumento straordinario e concepito in termini temporanei.

L'inadeguatezza di tale strumento si è già palesata: tutte le amministrazioni straordinarie sono ancora in corso, la giurisprudenza offre più interrogativi che consolidate certezze; d'altro canto è indubbio che il « decreto Prodi » ha consentito e consente il proseguimento della ricerca di soluzioni per le grandi imprese in crisi, avendo offerta l'opportunità dello scioglimento di alcuni nodi giuridico-finanziari.

Una delle inadeguatezze della legge è recentemente apparsa con la crisi di alcune grandi imprese del settore armatoriale, aventi requisiti per il ricorso all'amministrazione straordinaria ma talune peculiarità operative che rendono, di fatto, l'amministrazione straordinaria inoperante.

Recenti episodi riguardanti una quindicina di aziende armatoriali hanno evidenziato, oltre all'ovvia validità della « legge Prodi » unicamente per il territorio nazionale, gravi disfunzioni relative ai rapporti con il personale che è retribuito a viaggio, relative ai passeggeri ed alle merci che sono rimasti bloccati in porti stranieri, e relative al patrimonio aziendale che, costituito principalmente da natanti, può essere oggetto di sequestro o vincolo per atti cautelari ed esecutivi in territorio straniero.

Tali disfunzioni rendono indisponibile il personale, non retribuito o non retribuibile,

con dispersione di energie e di professionalità, ed indisponibili le navi, inamovibili da porti lontani: il tutto con la conseguente impossibilità di continuare l'esercizio delle imprese, già sottoposte peraltro — avendone i requisiti di legge — all'amministrazione straordinaria che (si ripete) contiene il presupposto del risanamento.

Si ha così il fermo di ogni attività, con l'incertezza di ogni prospettiva, migliaia di marittimi sbarcati, navi bloccate e gravi conseguenze sull'occupazione e sulla situazione economica armatoriale nazionale.

Per ovviare alla situazione si rende necessario pagare i crediti dei lavoratori marittimi precedenti l'inizio della procedura, avendoli così disponibili per la ripresa dell'attività, e pagare almeno i debiti verso stranieri per togliere i vincoli cautelari ed esecutivi che impediscono la navigazione e quindi quella ripresa di attività che costituisce il presupposto dell'amministrazione straordinaria.

Poichè la « legge Prodi » concede la garanzia dello Stato per i debiti relativi alla continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, punto 1), della citata « leg-

ge fallimentare » 16 marzo 1942, n. 267, viene proposta l'estensione di tale garanzia per i debiti verso i lavoratori e verso i creditori stranieri, anche se sorti prima dell'inizio della procedura di amministrazione straordinaria che, nella fattispecie delle 15 imprese armatoriali considerate, risale al 18 febbraio 1982.

Lo strumento proposto appare adeguato al fine immediato da perseguire e quindi il decreto-legge si raccomanda per la sua tempestiva conversione.

Si ritiene opportuno peraltro richiamare la necessità di una sollecita revisione della cosiddetta « legge Prodi », alla luce delle esperienze emerse, ma più di tutto con l'intendimento che l'amministrazione straordinaria sia veramente tale, limitata nell'applicazione, chiara nelle premesse e nelle conseguenze e non surrettiziamente tesa allo sconvolgimento della legislazione vigente e dell'istituto fallimentare con gravi conseguenze sul contenzioso di ogni tipo e la vanificazione dell'intervento straordinario giuridico-economico.

VETTORI, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

(Estensore CAROLLO)

20 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti precedentemente all'inizio della procedura.

*Decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 29 aprile 1982.*

---

**Estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad estendere le garanzie dello Stato ai finanziamenti necessari per il pagamento dei debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I debiti delle imprese di navigazione marittima poste in amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, come convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, derivanti da rapporti di lavoro subordinato ed i debiti delle imprese stesse nei confronti di soggetti stranieri le cui azioni cautelari o esecutive ostacolano la continuazione dell'esercizio di impresa, sono considerati, anche se sorti anteriormente all'inizio della procedura, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I finanziamenti contratti per il pagamento dei debiti di cui al primo comma, possono essere garantiti ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — ANDREATTA  
— MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA